



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Al Presidente del Gruppo NCD
IX Legislatura
DE Flaviis Ugo
Via Manzoni, 120/A
80123 NAPOLI

UD Speciale Trasparenza e Anticorruzione

DG Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali

UD Affari Legali e Assistenza
Ufficio di Presidenza

SEDE

Oggetto: Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo.
Deliberazione n. 99/2016 - (I semestre 2015 IX Legislatura)

Si trasmette l'acclusa deliberazione conclusiva della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, citata in oggetto, pervenuta tramite PEC in data 22 aprile 2016.

Rosa D'Amelio



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n. 99/2016

composta dai seguenti magistrati:

dott. Ciro Valentino	Presidente
dott. Tommaso Viciglione	Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Primo Referendario
dott.ssa Carla Serbassi	Primo Referendario
dott. Raffaele Maienza	Referendario

a seguito della camera di consiglio del giorno 22 aprile 2016, ha adottato la seguente deliberazione collegiale :

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n°131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n°14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n° 2/DEL/2003 e n° 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n°229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n° 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213;

VISTI il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 del Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra" del Consiglio regionale della Campania,

nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, depositati in data 25 febbraio 2016, presso questa Sezione, dal Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra" del Consiglio regionale della Campania ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012;

VISTE, per quanto qui di ragione, la sentenza della Corte costituzionale n° 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014, nonché l'ordinanza, di correzione di errore materiale, della medesima Corte, n° 131/2014, depositata il 15 maggio 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 22 del 21 maggio 2014;

VISTE ed ESAMINATE le risposte e la documentazione pervenute a riscontro della predetta comunicazione;

VISTA l'ordinanza n° /2016 del 2016, con la quale è stata convocata la Sezione per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Tommaso VICIGLIONE;

PREMESSO CHE

Dalla verifica del rendiconto del Gruppo Consiliare "Nuovo Centrodestra", concernente l'esercizio 2015 (periodo 1.1.2015 - 22.6.2015), trasmesso a questa Sezione in data 25 febbraio 2016 - in uno alla relativa documentazione - in allegato alla nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n° 0003508/U del 25 febbraio 2016, assunta, in pari data, al protocollo di questa Sezione, al n° 870, emergevano irregolarità e carenze documentali, nonché esigenze istruttorie e necessità di chiarimenti. Pertanto, veniva disposta, con deliberazione n°28/2016 del 9 marzo 2016, la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012 n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n°213, delle irregolarità, delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle richieste di chiarimenti, indicate nella parte motiva della deliberazione stessa, per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, con assegnazione del termine di gg. trenta.

All'esito dell'esame della nota del Presidente del Gruppo Consiliare "Nuovo Centrodestra" prot. gen. 6931E dell'11 aprile 2016, assunta, al protocollo di questa Sezione, al n°1811 dell'11 aprile 2016, e dei relativi documenti, ritualmente pervenuti a riscontro della predetta deliberazione, la

Sezione ha deliberato, nell'odierna camera di consiglio, nei seguenti sensi.

RILIEVI PRELIMINARI

I) In sede istruttoria, si rilevava che la forma della documentazione fatta pervenire non risultava in linea, in particolare, con il disposto dell'art. 18, comma 2 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; senonché, al riguardo, il Gruppo non replicava alcunché di significativo.

Orbene, non può non rilevarsi, in via preliminare, come tale comportamento omissivo costituisca autonoma e radicale irregolarità, e, comunque, violi i doveri di collaborazione istruttoria incombenti sul Gruppo rispetto alle richieste formulate da questa Sezione di controllo. Peraltro, deve altresì essere osservato, parimenti in via generale, e, comunque, tenendo presente che, nel caso di specie, è stata espletata specifica istruttoria, che tale onere deve ritenersi sostanzialmente eluso anche in caso di formulazione di risposte generiche, parziali e/o lacunose tali da far assumere, alle medesime, il carattere della non utilizzabilità al fine di esercitare informatamente ed esaustivamente il controllo demandato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ex art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213.

Ciò premesso, è di immediata evidenza come l'apposizione, sulla documentazione, di una sigla non intellegibile - come nel caso di specie risulta avvenuto - non valga a sanare la mancata indicazione del riferimento normativo assunto a base della autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto. Inoltre, non risultavano indicati, sulle copie in argomento, i seguenti elementi : data e luogo di rilascio della copia, nome e cognome del soggetto autenticante, qualifica e/o qualità da questi rivestita. In ogni caso, non risultava comprovata, nemmeno con eventuali modalità alternative e/o sostitutive, ovvero con deduzioni da poter eventualmente valutare in questa sede, la effettiva e sostanziale conformità all'originale delle copie, unico e indefettibile requisito documentale che consente di condurre su base certa e incontrovertibile il controllo di che trattasi, viceversa esposto ad un grado di indeterminatezza documentale che va a porsi al di sotto della soglia minima di accettabilità.

Invero, è proprio il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 - con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 – che, regolamentando l'obbligo di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari, richiede espressamente, nel caso di specie, l'adozione del procedimento autentificativo di cui al rilievo di questa Sezione.

Al riguardo, va, innanzitutto, premesso che tale D.P.C.M., all'art. 1, commi 1 e 2, stabilisce, fra l'altro, che *"...Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, di cui alla deliberazione in data 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 234/CSR).*

2. *Le linee guida di cui al comma 1 si compongono delle prescrizioni di cui all'allegato «A», e del modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'allegato «B».*

Orbene, l'art. 3, comma 1, del citato allegato "A", stabilisce, in modo inequivocabile, che *"...la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto deve essere allegata in copia conforme..."*.

Ne consegue necessariamente che la conformità all'originale delle copie della documentazione trasmessa va comprovata, con specifico riferimento a ciascuno dei singoli atti allegati al rendiconto di che trattasi, con apposita dichiarazione fidefacente di conformità all'originale, datata e sottoscritta, avente natura certificativa e dirimente, non potendosi, *de iure*, riconoscere alcuna succedanea validità, ai fini di che trattasi, né alla documentazione prodotta in copia semplice (cfr. anche il comma 2 dell' art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 : *"L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si*

applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20"), né alla dichiarazione, eventualmente rilasciata, dal Presidente del Gruppo, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 (e, quindi, a titoli e finalità disciplinati da norme di tutt'altra natura e funzionalità), la quale ultima non può ritenersi idonea ad ottemperare a quanto stabilito dall'art. 3 dell'allegato "A", del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, ove, lo si ripete, viene stabilito che "...la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto deve essere allegata in copia conforme...".

Orbene, se è vero che un tale *modus agendi* possa anche trovare ingresso in cospetto di fattispecie rendicontative minimali (caratterizzate dall'assenza o dalla minima entità delle spese da rendicontarsi dal Gruppo consiliare), è altrettanto vero che un siffatto procedimento non soddisfi le particolari esigenze di certezza giuridica imposte dal controllo, *in subiecta materia*, di gestioni più complesse e caratterizzate da particolari aspetti critici (cfr. *infra*), come quella che viene in rilievo nel caso di specie, contribuendo, in modo rilevante e sinergico, ad ingenerare particolari e fondamentali aspetti di irregolarità della rendicontazione.

Infine, non può non porsi in rilievo che, nella materia di che trattasi, il Gruppo è stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la Deliberazione n° 145/2015.

II) Si chiedeva di chiarire se fosse stato adottato il disciplinare interno - di cui all'art. 2, c. 3 dell'All. A al DPCM del 21.12.2012 - nel quale vengano indicate le modalità della gestione delle risorse utilizzate, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, copia conforme. In ogni caso, anche in mancanza di tale documento, si chiedeva di specificare i criteri di rilevazione dei fatti di gestione, ivi compresa quella di cassa.

La risposta fatta pervenire non si rivelava esaustiva; invero, veniva sostenuto che *"...Se per disciplinare interno si intende il Regolamento del Gruppo Consiliare, lo stesso viene allegato alla presente nota..."* (cfr. nota di risp. cit.).

Orbene, non v'è chi non veda come tale omissione non risulti in linea con il disposto del succitato art. 2, c. 3 dell'allegato A al DPCM 21.12.2012, il quale statuisce che *"...Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida"*.

Né vale, a sanare tale omissione, il rinvio al "Regolamento del Gruppo consiliare" relativamente al quale, non risultano note, e restano non chiarite,

allo stato degli atti, né le modalità di approvazione, né la data di decorso della vigenza.

Dunque, i relativi elementi di incertezza non permettono di considerare superato il rilievo di che trattasi.

In ogni caso, anche in mancanza del predetto disciplinare, si chiedeva di specificare *"le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità"* cui fa riferimento il succitato art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Al riguardo, però, non veniva replicato alcunché di significativo.

Non v'è chi non veda, pertanto, come manchi, da parte del Gruppo consiliare, una valida dimostrazione dell'effettivo rispetto di quanto disposto dal succitato art. 2.

La rilevanza di tale rappresentata omissione appare maggiormente evidente laddove si consideri che, in caso di mancanza del predetto "disciplinare", il Gruppo risulterebbe illegittimamente esposto al rischio di una rilevazione (e rendicontazione) dei fatti di gestione in base a modalità e criteri non predeterminati. Ciò assume viepiù pregnanza, sia alla luce delle considerazioni svolte, *infra*, al punto **III**), sia del fatto che, anche in *subiecta materia*, il Gruppo è stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la precedente Deliberazione n° 145/2015 (relativa al rendiconto per il 2014).

III) In sede istruttoria, si chiedeva di chiarire se, presso il Gruppo Consiliare *de quo*, fosse stato istituito un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, con esigenza di trasmissione, in caso affermativo, di adeguata evidenza documentale. Al riguardo, veniva sostenuto che *"...Nessun registro cronologico incassi e pagamenti è stato istituito..."* (cfr. nota di risp. cit.).

Orbene, non v'è chi non veda come la presenza di scritture cronologiche, irreversibili e tracciabili in ogni fase temporale e computistica, sia imprescindibile al fine di consentire l'integrale e documentale verificabilità della gestione condotta dal Gruppo consiliare in ordine alle somme allo stesso assegnate. Invero, la *"regolare tenuta della contabilità"*, cui fa riferimento l'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit., non può prescindere dall'impianto di scritture atte ad attribuire alla contabilità indefettibili requisiti di verificabilità e di regolarità.

E' di immediata evidenza come tale esigenza non possa essere soddisfatta né da un'annotazione cronologica delle fatture ricevute (che non dà atto, *ex se*, di

tutte le movimentazioni contabili in uscita), né dai periodici estratti conto emessi dall'Istituto di credito.

Tali elementi, infatti, costituiscono l'oggetto di un regolare e formale sistema di contabilità, ma non possono sostituirsi a quest'ultimo.

Né vale, a supplire a tale omissione, la tenuta di un conto corrente bancario. Essa, invero, è destinata ad assolvere ad una specifica esigenza – recepita nell'art. 4 dell'allegato "A" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, afferente alla tracciabilità dei pagamenti – diversa, quindi, da quella posta dall'art. 2 del medesimo allegato.

Giova ricordare, inoltre, che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la regolare tenuta della contabilità è funzionale ad un controllo "sincronico" da parte del responsabile finanziario del Gruppo, e "diacronico" da parte della Corte dei conti (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, 19 marzo 2015, n° 9). Pertanto, la mancanza di un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento - che costituisce il contenuto minimo di qualsiasi forma di contabilità - in unione sinergica con altre criticità, non consente di verificare, in guisa certa ed indiscutibile, l'integrale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

Come è ovvio, ciò comporta serio nocumento all'attendibilità di quanto rendicontato.

Di non minor rilievo è la considerazione che l'adozione e la tenuta di scritture contabili deputate a registrare, in maniera cronologica ed analitica, le operazioni effettuate, appare assolutamente funzionale alle caratteristiche dello schema di rendiconto dettato dal citato DPCM. Invero, in base ad esse, a ciascuna posta corrisponde un aggregato di spesa la cui composizione è ricostruibile, in modo attendibile e veritiero, solo con il suffragio di annotazioni contabili certe ed analitiche.

L'obbligo di regolare tenuta della contabilità assume, dunque, natura essenziale, alla luce della *ratio* che ha ispirato il cit. d.P.C.M., in ossequio all'art. 9, comma 1, del D.L. n° 174 del 2012.

Inoltre, occorre porre in rilievo che le modalità di adempimento dell'obbligo della regolare tenuta della contabilità sono rimesse al singolo Gruppo attraverso l'adozione di un apposito atto di regolamentazione (il "disciplinare").

Orbene, nel caso di specie, l'esistenza di tale atto non risulta comprovata.

Sicché, le omissioni che caratterizzano il *modus operandi* del Gruppo, nella materia di che trattasi, impediscono a questa Sezione di verificare sia il rispetto del vincolo pubblicistico delle risorse impegnate, sia di acclarare la

veridicità della rappresentazione dei fatti di gestione indicati in rendiconto. Ne deriva che, con tale condotta, il Gruppo viene meno ad una elementare quanto imprescindibile esigenza : assicurare la massima trasparenza nella gestione di risorse che sono poste a carico della finanza pubblica e che risultano sottratte, per legittima scelta del legislatore, ad utilizzi alternativi in favore della collettività.

In definitiva, l'assenza di dimostrazione, in sede di controllo, dell'adozione di criteri contabili predefiniti per la corretta rilevazione dei fatti di gestione, nonché la mancanza di un sistema certo e incontrovertibile di scritture contabili, in unione sinergica con tutte le altre irregolarità, poste in rilievo nella presente Deliberazione, rappresentano criticità tali da condurre ad una declaratoria di irregolarità dell'intera gestione in esame. Nella materia di che trattasi, cfr., anche, *infra*, "**USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**".

Di non minor rilievo, infine, è la considerazione che, anche in *subiecta materia*, il Gruppo è stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la citata Deliberazione n° 145/2015.

IV) In sede istruttoria, veniva chiesto al Gruppo di trasmettere copia conforme dell'attestazione prevista dall'art. 2, c. 2, dell'All. A al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, debitamente sottoscritta, afferente alla veridicità ed alla correttezza delle spese sostenute.

Come è noto, tale disposizione prevede che "*...La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare...*".

Orbene, la risposta fatta pervenire non si rivelava in linea con la surrichiamata disposizione normativa. Invero, veniva sostenuto che "*...Ai sensi dell'art. 2 c. 2 il rendiconto è stato sottoscritto dal Presidente del gruppo Consiliare, si ribadiscono qui la veridicità e la correttezza delle spese sostenute così come riportate nel rendiconto inviato ...*" (cfr. nota di risp. cit.).

Orbene, è di immediata evidenza come l'attestazione *de qua* - soprattutto in presenza delle criticità gestionali rilevate nel caso di specie - non possa essere sostituita da qualsivoglia documentazione alternativa, peraltro, assente nella fattispecie.

Essa, invero - in sinergia con l'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 2, c. 1, dell'All. A al DPCM del 21.12.2012 - costituisce strumento imprescindibile a supportare sia il giudizio sulla veridicità e correttezza delle spese sostenute, sia la dimostrazione dell'intervenuto esercizio dei compiti di tipo

autorizzatorio (e, quindi, anche di preventivo controllo) - certificato che gravano in capo al Presidente del Gruppo.

Gli elementi fattuali e comportamentali di cui ai precedenti punti concorrono, quindi, in chiave sinergica, ad ingenerare particolari e fondamentali elementi di irregolarità in ordine agli aspetti riferibili alla rendicontazione e/o ad essa connessi; in *subiecta materia*, cfr., anche, *infra*, "**USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**". Infine, non può non segnalarsi come, anche nella materia di che trattasi, il Gruppo sia stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la citata Deliberazione n° 145/2015.

V) In sede istruttoria, si chiedeva di comunicare le modalità con le quali il Gruppo Consiliare, per quanto di propria competenza, avesse posto in essere adempimenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33, nonché dall'art. 7, della Legge Regionale 24 dicembre 2012 n° 38. La risposta fornita non si appalesava esaustiva. Invero, il Gruppo si è limitato a sostenere che *"...Per quanto di nostra conoscenza ci risulta che, per quanto previsto dall'art. 28 D.LGS. 33/2013 e L.R. n. 38/2012 art. 7 gli Uffici del Consiglio Regionale preposti allo scopo, ma fuori del nostro controllo, hanno adottato le misure lì previste..."* (cfr. nota di risp. cit.).

Inoltre, non veniva fornita alcuna informazione in ordine al rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33. Come è noto, tale norma statuisce che *"Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all' articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno"*.

Orbene, è di immediata evidenza come - stante il tenore del surriportato contenuto della risposta fornita nella materia *de qua* - il Gruppo non abbia fornito, a questa Sezione, elementi idonei per verificare se il Gruppo medesimo abbia adempiuto, ovvero stia effettivamente adempiendo, al disposto di cui al surrichiamato art. 28. Pertanto, si segnala agli Organi deputati, e, *in primis* al Presidente del Consiglio Regionale, quanto sopra per le eventuali verifiche, determinazioni e misure di legge. Infine, si pone in

rilievo come, anche in *subiecta materia*, il Gruppo sia stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la citata Deliberazione n° 145/2015.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

• Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che, nella contabilità del Gruppo, era presente un "fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento", per un importo pari ad € 7.489,06. Al riguardo, si chiedeva di precisare le modalità di determinazione di tale posta contabile, con supporto di adeguata evidenza contabile - documentale, nonché con indicazione della fonte normativa in base alla quale si era ritenuta quantificabile e disponibile tale somma nel periodo 1.1.2015 - 22.6.2015; il tutto anche alla luce delle determinazioni assunte da questa Sezione con la citata deliberazione n.145/2015. La risposta fatta pervenire non si rivelava appagante; invero, veniva sostenuto che *"...L'importo indicato e pari a € 7.489,06 rappresenta la corretta consistenza di quanto giacente al 31.12.2014 come già indicato nel rendiconto relativo all'anno 2014 già inviato a suo tempo a codesta Corte dei Conti..."* (cfr. nota di risp. cit.). In ogni caso, non può non porsi in rilievo come la verifica della concreta ed effettiva applicazione della surrichiamata Deliberazione rientri nella competenza della Procura regionale della Corte dei conti.

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

• In sede istruttoria, si chiedeva di chiarire se, presso il Gruppo Consiliare *de quo*, fosse stato istituito un libro - giornale, nel quale fossero state annotate, in ordine cronologico, tutte le spese sostenute, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, adeguata evidenza documentale. Al riguardo, veniva sostenuto che *"...Presso il Gruppo Consiliare NCD non è stato istituito un libro - giornale delle spese..."* (cfr. nota di risp. cit.). Orbene - come già innanzi è stato posto in rilievo - al fine di consentire l'autonoma, integrale e documentale verificabilità della gestione condotta dal Gruppo consiliare in argomento, delle somme allo stesso assegnate, é indispensabile la presenza di scritture cronologiche, irreversibili e tracciabili

in ogni fase temporale e computistica. Invero, la "regolare tenuta della contabilità", cui fa riferimento l'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit., non può prescindere dall'impianto di scritture atte ad attribuire, alla contabilità medesima, i necessari requisiti di verificabilità e di regolarità. In ogni caso, per ogni altra considerazione, nella materia di che trattasi, si rinvia a quanto *supra* argomentato in ordine ai punti **II), III) e V)** dei "**RILIEVI PRELIMINARI**".

Anche in *subiecta materia*, il Gruppo è stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la Deliberazione n° 145/2015.

• In sede istruttoria, si chiedeva di comunicare se il Gruppo Consiliare avesse previsto un importo massimo per i pagamenti effettuabili in contanti, avendo cura di far documentatamente conoscere, in caso affermativo, l'entità di tale importo, nonché le eventuali tipologie di spesa ad esso collegate. Al riguardo, veniva replicato che "...Il Gruppo Consiliare non ha ammesso né effettuato pagamenti in contanti..." (cfr. nota di risp. cit.).

Orbene, l'assenza di una regolamentazione circa gli importi massimi sostenibili in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, unito a quanto *supra* rilevato, ai precedenti punti, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e di prudenza che devono ispirare la regolare gestione delle spese, per i quali va prevenuta ogni arbitrarietà di per sé esulante dai principi di buona gestione. E' di immediata evidenza, altresì, come tale esigenza assuma viepiù pregnanza alla luce della natura pubblica delle risorse impiegate, in armonia con quel concetto di controllo "sincronico" da parte del responsabile finanziario del Gruppo, cui si sono riferite le Sezioni riunite di questa Corte nella già richiamata sentenza n° 9 del 2015. Anche in *subiecta materia*, il Gruppo è stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la Deliberazione n° 145/2015.

• In sede istruttoria, si chiedeva di chiarire se il Gruppo Consiliare *de quo* avesse predisposto una disciplina delle modalità di erogazione delle spese rimaste da pagare nell'ipotesi di cessazione del Gruppo, o entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Al riguardo, veniva replicato che "...Le spese erogate, anche dopo la data delle elezioni, sono quelle previste in base ai contratti esistenti prima dei 30gg. precedenti la data delle elezioni stesse e indispensabili a garantire la continuità amministrativa del Gruppo stesso come evincesi dalla documentazione già allegata al rendiconto stesso...". (cfr. nota di risp. cit.).

Al riguardo, non v'è chi non veda come l'assenza di una specifica disciplina,

in subiecta materia, possa rivelarsi generatrice, quanto meno, dell'insorgenza di una serie di problematiche amministrativo - contabili, nonché idonea ad esporre irregolarmente l'Ente a possibili contenziosi. Anche nella materia di che trattasi, il Gruppo è stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la Deliberazione n° 145/2015.

In sede istruttoria, si chiedeva di chiarire se, da parte del Gruppo Consiliare *de quo*, in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, fossero stati eventualmente previsti gli importi massimi sostenibili, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, un dettagliato elenco; al riguardo, non veniva replicato alcunché di significativo.

Orbene, non può non rilevarsi, in via preliminare, come tale comportamento omissivo costituisca autonoma irregolarità, e, comunque, non si ponga in linea con i doveri di collaborazione istruttoria incombenti sul Gruppo rispetto alle richieste istruttorie formulate da questa Sezione di controllo.

Ciò premesso, anche in questo caso, appare evidente come l'assenza di una regolamentazione circa gli importi massimi sostenibili, in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, si ponga in contrasto con i principi di proporzionalità e di prudenza che devono ispirare la regolare gestione delle spese, onde prevenire ogni arbitrarietà, di per sé esulante dai principi di buona gestione. Infine, non può non rilevarsi come, anche in *subiecta materia*, il Gruppo sia stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la Deliberazione n° 145/2015.

- In sede istruttoria, si rilevava l'assenza delle autorizzazioni di spesa - di cui all'art. 2, c. 1, dell'All. A al DPCM del 21.12.2012 - da rilasciare a cura del Presidente del Gruppo consiliare.

Al riguardo, si chiedeva di chiarire il motivo di tale omissione, nonché di far pervenire copia conforme delle autorizzazioni *de quibus* nel caso in cui esse fossero state effettivamente rilasciate; sennonché, non veniva fornita alcuna utile replica.

Invero, veniva sostenuto che "...L'autorizzazione di spesa risulta implicita nell'operato svolto e nella sottoscrizione del rendiconto inviato..." (cfr. nota di risp. cit.).

Orbene, è di immediata evidenza come, anche alla luce delle altre irregolarità rilevate, la surrichiamata omissione assuma in sé i caratteri di elemento generatore di particolare criticità ai fini del giudizio in ordine alla regolarità della rendicontazione.

Invero, non v'è chi non veda come l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1 dell'All. A al DPCM del 21.12.2012, sia prevista dal Legislatore non solo ai fini probatori e di radicazione della responsabilità personale, ma costituisca, altresì, un requisito imprescindibile, richiesto *ad substantiam*, agli effetti della veridicità e della correttezza delle spese effettuate.

Soccorrono, al riguardo, sia il succitato comma 1 dell'art. 2, sia il comma 2 della medesima norma.

Infatti, il comma 1 stabilisce che *"...Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile..."*.

Nel contempo, il comma successivo prevede che *"...La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare..."*.

E' appena il caso di ricordare, infine, che, anche nella materia di che trattasi, il Gruppo è stato oggetto di analogo rilievo, da parte di questa Sezione, con la Deliberazione n° 145/2015.

- Fermo restando quanto *supra* rilevato in ordine all'autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, in ordine all'adozione di un disciplinare interno - di cui all'art. 2, c. 3 dell'All. A al DPCM del 21.12.2012 - nonché a quanto evidenziato sull'assenza della documentazione afferente alle autorizzazioni di spesa, dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo aveva sostenuto "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" per un importo complessivo di € 13.456,93 comprensivo di Iva. Tale importo risultava afferente ad "Attività di *seo sem* e controllo delle *web reputation*" fornita, per il periodo 2.1.2015 -30.04.2015, dalla XXX SRL - Via XXX n. XXX - 80121 NAPOLI, per un importo pari ad € 4.270,00 comprensivo di Iva (cfr. fatt. n° 101 del 12.6.2015), nonché ad un'attività di "collaborazione con il nuovo centro Destra primo quadrimestre 2015" fornita dalla XXX SRL - Via XXX n. XXX - 83100 AVELLINO, per un importo pari ad € 1.199,99. Inoltre, nella nota integrativa, veniva richiamata la fattura n. 223, del 30.12.2014 inerente ad un "contratto completamente espletato nel corso dell'anno 2014" da parte della XXX SRL - Via XXX n. XXX - 80121 NAPOLI, per un importo pari ad € 7.986,94, comprensivo di Iva. Orbene, dall'esame della documentazione fatta pervenire, si rilevava quanto segue.

I) Non poteva non porsi in rilievo, in via preliminare, come non fosse stata fornita copia dei contratti stipulati dalle parti: ciò contrasta con quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.. Al riguardo, veniva sostenuto che *"...Tutte le copie dei contratti sono stati inviati ed ad ogni buon conto si rinvia pedissequamente tutta la documentazione del caso..."* (cfr. nota di risp. cit.). Sennonché, nella documentazione fatta pervenire non si rinveniva traccia alcuna dei contratti *de quibus*.

II) Per quel che concerne la prestazione inerente alla fattura n° 223, del 30.12.2014, si riportava, in primo luogo, quanto dichiarato nella *"Nota integrativa al Rendiconto del Gruppo Consiliare NCO redatto ai sensi del D.P.C.M. 21/12/2012 e ss. mm."* nella parte in cui si affermava che *"...Preliminarmente si da evidenza che ad inizio anno sono stati effettuati due bonifici (€ 7.000 in data 15/01/2015 e € 986,94 in data 11/03/2015) relativi ad unica fattura della ditta...n. 223 del 30/12/2014 - del valore di € 7.986,64 relativa a contratto completamente espletato nel corso dell'anno 2014...già inserito nella rendicontazione dell'anno 2014, con tutti i giustificativi del caso (inclusa la suddetta fattura che ad ogni fine si riallega qui)..."*.

Orbene, non poteva non rilevarsi come l'operazione *de qua* fosse stata già fatta oggetto di rilievo, da parte di questa Sezione, con la succitata Deliberazione n° 145/2015, con la quale si era posto in evidenza che *"...dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo sosteneva "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" per un importo complessivo pari ad € 35.957,48 comprensivo di Iva. Tale importo risultava afferente ad un'attività di "Consulenza e gestione delle attività di comunicazione (rapporti con la stampa, immagine, gestione dei contenuti testuali per Stampa, Media e comunicazione di massa)" fornita dalla XXX SRL - Via XXX n. XXX - 80121 NAPOLI. A comprova dell'operazione sono state fatte pervenire n. 6 fatture, nonché copia del contratto stipulato dalle parti. Orbene, dall'esame della documentazione trasmessa alla Sezione, si rilevava, fra l'altro, quanto segue. Detta documentazione (consistente, ad esempio, in una serie di fotocopie di articoli di stampa, pubblicati su quotidiani) non appariva idonea a comprovare lo svolgimento, da parte della Società affidataria del servizio delle suelencate attività di "Consulenza e gestione delle attività di comunicazione (rapporti con la stampa, immagine,*

gestione dei contenuti testuali per Stampa, Media e comunicazione di massa)", al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo Consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). Al riguardo, la risposta pervenuta non aggiungeva elementi significativi a quanto già dedotto e prodotto in sede istruttoria... Né appariva sufficiente, a sanare tali discrasie, la documentazione fatta pervenire dal Gruppo a sostegno della legittimità della spesa de qua...".

Al riguardo, cfr. infra, punto III) .

III) La documentazione fatta pervenire non appariva idonea a comprovare lo svolgimento, da parte delle Società affidatarie del servizio, delle suelencate attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

La risposta fatta pervenire non risultava appagante; invero, veniva sostenuto che *"...Si ribadisce quanto già indicato a suo tempo, ovvero che l'attività posta in essere è stata...coerente con le finalità di legge e...riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo..."* (cfr. nota di risp. cit.).

Sicché, questa Sezione non può che far rinvio all'accertamento - che ha acquisito carattere di definitività - con la surrichiamata Deliberazione n° 145/2015 nella parte in cui è stata qualificata come "non inerente" la spesa di che trattasi sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit. in base al quale *"...La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo..."*).

- Fermo restando quanto *supra* rilevato in ordine al difetto di autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, in ordine all'adozione di un disciplinare interno - di cui all'art. 2, c. 3 dell'All. A al DPCM del 21.12.2012 - nonché a quanto evidenziato sull'assenza della documentazione afferente alle autorizzazioni di spesa, dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo aveva sostenuto "spese per consulenze, studi ed incarichi" per un importo complessivo pari ad € 17.633,88.

Tale spesa risultava afferente a n. 3 "lettere di mandato ed incarico professionale", due delle quali stipulate, dal "Coordinatore amministrativo del gruppo", nella persona del Sig. Luigi Manna, e la terza dal Presidente del Gruppo, con i sig.ri M.D.M. ed A.F.

Al riguardo, si formulavano i rilievi e le richieste di cui appresso.

I) Si chiedeva di specificare, con supporto di adeguata documentazione, il titolo giuridico in forza del quale il surrichiamato "Coordinatore amministrativo del gruppo" risultasse legittimato ad effettuare la stipula *de qua*, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 dell'All. A al DPCM del 21.12.2012.

Al riguardo, la risposta fatta pervenire si rivelava parziale e priva della necessaria chiarezza.

Invero, veniva sostenuto che *"...Legittimazione del Coordinatore Amministrativo - è stato delegato allo scopo dal capogruppo vista l'ammissione al rendiconto e relativa firma di garanzia dello stesso Capogruppo..."* (cfr. nota di risp. cit.).

Orbene, *in subiecta materia*, ai fini dello svolgimento delle funzioni esponenziali del Gruppo ex art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, deve necessariamente essere assicurato il rispetto della *ratio* ispiratrice del d.P.C.M. 21 dicembre, recante il *"Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012"*.

Tale provvedimento, invero, individua nella figura del Presidente del Gruppo Consiliare il legale interlocutore deputato a svolgere e curare tutti i rapporti istituzionali, con valenza esterna, del Gruppo. Come è noto, infatti, i commi 1 e 2, dell'art. 2, del succitato provvedimento, statuiscono che *"...1. Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare...".

Ne consegue che, a tutti gli effetti, il Presidente del Gruppo assume lo *status* di legale rappresentante del medesimo e può essere sostituito, nello svolgimento di uno o più atti del Gruppo, da altro soggetto avente la

qualifica di "vicepresidente", individuato dal disciplinare interno o da altre disposizioni. Fermo restando quanto finora evidenziato, di non minor rilievo, peraltro, è la circostanza che il Gruppo non ha prodotto alcunché in ordine al ruolo ed alle funzioni di detto coordinatore, né ha fornito chiarimento alcuno in ordine alle modalità con le quali sia stato validamente delegato ad operare.

II) Con il sig. M.D.M. veniva stipulata, a firma del predetto "Coordinatore", una "lettera di mandato ed incarico professionale" per il periodo 2.2.2015 - 30.4.2015.

Dalla lettura dell'art. 1 si rilevava che l'incarico in questione aveva per oggetto *"...la consulenza e il coordinamento delle attività di Ufficio Stampa per conto del Gruppo Consiliare Nuovo Centrodestra. Tra i compiti saranno previste le attività di comunicazione e veicolazione verso la stampa periodica e radiotelevisiva di tutte le informazioni riguardanti le attività del Gruppo Consiliare con particolare attenzione a tutti gli aspetti legati alla tutela dell'immagine dello stesso in previsione della prossima tornata regionale..."*

Inoltre dalla lettura dell'art. 3 si evinceva che al sig. M.D.M. veniva riconosciuto un compenso lordo pari ad € 8.500,00, inclusi Iva ed ogni altro onere previdenziale e fiscale determinato per legge, e che *"...il Professionista riceve il compenso previsto in porzioni periodicamente convenute, su base minima mensile, a fronte di emissione di regolare documento fiscale in uno con propria relazione attestante il lavoro svolto per le opportune verifiche del Committente..."*.

Orbene, in ordine all'incarico di che trattasi si formulavano, fra lealtro, le osservazioni e le richieste di cui appresso.

a) Si chiedeva di fornire chiarimenti in ordine alla clausola di cui all'art. 5 del contratto *de quo*, "obblighi del committente", nel quale si legge, fra l'altro, che *"...Il Committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. Il Committente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato. Il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti..."*. Orbene, al riguardo, non veniva replicato alcunché.

b) Dall'esame della documentazione fatta pervenire non risultava prodotta alcuna evidenza in ordine al rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi inerenti all'operazione di che trattasi. Com'è noto, il comma 3,

dall'art. 3, dall'All. A al DPCM 21.12.2012, stabilisce che *"...Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi..."*. Orbene, la risposta fatta pervenire si rivelava non appagante; invero, veniva sostenuto che *"...si fa presente che trattandosi di professionista munito di P.IVA il Gruppo Consiliare non era tenuto ad ottemperare ad ulteriori obblighi che invece sono propri dei rapporti subordinati..."* (cfr. nota di risp. cit.). Tuttavia, non veniva dichiarato alcunché in ordine al rispetto degli obblighi fiscali, posti in capo al Gruppo, afferenti l'operazione *de qua*.

c) Si chiedeva di voler comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se fosse stato rispettato l'art. 1, comma 3, lett. c) e d), dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit. Come è noto, le surrichiamate norme stabiliscono, rispettivamente, che *"...c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio..."*. Orbene, al riguardo, non veniva replicato alcunché.

d) Si chiedeva di comunicare se il soggetto affidatario della consulenza fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il Capogruppo e legale rappresentante del Gruppo consiliare, nonché con il coordinatore amministrativo sottoscrittore del contratto. Orbene, la risposta fatta pervenire non poteva considerarsi appagante, non considerando, nel novero delle incompatibilità dettate, dal Legislatore, nella materia di che trattasi, quelle afferenti i rapporti di affinità. Invero, veniva sostenuto che *"...per questo professionista come per qualunque altro soggetto avente rapporti economici con il Gruppo Consiliare si ribadisce la totale assenza di rapporti di parentela con Consiglieri Regionali o con il Coordinatore Amministrativo del Gruppo..."* (cfr. nota di risp. cit.).

e) Infine, si evidenziava che la numerazione delle clausole contrattuali non appariva continua a partire dal n. 7); anche in subiecta materia, alcuna

risposta veniva fatta pervenire.

Ferme restando le fondamentali criticità inerenti al difetto di autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, nonché alla legittimazione del citato "Coordinatore" (di cui al punto I), è di immediata evidenza come le omissioni afferenti alle risposte fornite, ed esaminate nel presente punto II, costituiscano autonome irregolarità, in rapporto sinergico con quelle di cui all'inizio del presente periodo (e, comunque, con tutte le altre irregolarità di cui in motivazione), e, in ogni caso, non appaiano in linea con i doveri di collaborazione istruttoria, incumbenti sul Gruppo, riguardo alle richieste formulate da questa Sezione di controllo.

III) Con il sig. A.F. venivano stipulate due "lettere di mandato ed incarico professionale":

la prima, con decorrenza 2.01.2015 - 30.4.2015;

la seconda, con decorrenza 1.5.2015 - 10.6.2015.

Per quel che concerne il primo di tali incarichi - a firma del predetto "Coordinatore" - dalla lettura dell'art. 1 si rilevava che esso aveva per oggetto "...la consulenza amministrativa e per tutti gli aspetti di comunicazione del Gruppo Consiliare Nuovo Centrodestra avendo cura di predisporre quanto necessario affinché, in occasione della prossima tornata elettorale regionale, documenti, contatti e strumenti di comunicazione siano correttamente trasmessi al Gruppo Consiliare subentrante nelle successiva legislatura, nonché il supporto operativo per la predisposizione del rendiconto 2014 del Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e delle incombenze ricorrenti ad esse inclusa la verifica di quanto necessario alla trasmissione della documentazione ai componenti del Gruppo NCD della prossima assemblea consiliare...".

Inoltre, dalla lettura dell'art. 3 si evinceva che al sig. A.F. veniva riconosciuto un compenso lordo pari ad € 6.000,00, inclusi Iva ed ogni altro onere previdenziale e fiscale determinato per legge e che "...il Professionista riceve il compenso previsto a fine mandato previo anticipo pari al 30% del dovuto a fronte di emissione di regolare documento fiscale. Il saldo verrà conferito previa apposita relazione attestante il lavoro svolto per le opportune verifiche del Committente...".

Orbene, in ordine all'incarico di che trattasi si formulavano le osservazioni e le richieste di cui appresso.

a) L'oggetto e la causa del contratto non apparivano sufficientemente determinati. Al riguardo, non veniva replicato alcunché di significativo.

b) Si chiedeva di fornire chiarimenti in ordine alla clausola di cui all'art. 5 del contratto *de quo*, "obblighi del committente", nel quale si legge, fra l'altro, che *"...Il Committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, il Professionista dichiara ed il Committente prende atto che la legge può prevedere termini e scadenze obbligatori per adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Committente. Il Committente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato. Il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti..."*. Al riguardo, non veniva replicato alcunché di significativo. Anche tale omissione costituisce autonoma irregolarità, e, comunque, appare chiaramente non in linea con i doveri di collaborazione istruttoria incombenti sul Gruppo rispetto alle richieste formulate da questa Sezione di controllo.

c) Si chiedeva di comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se fosse stato rispettato l'art. 1, comma 3, lett. c) e d), dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit..

Al riguardo, nessuna risposta veniva fatta pervenire.

d) Si chiedeva di comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se, nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale e/o del Gruppo, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o dei collaboratori con contratti di diritto privato, fossero presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto affidatario del servizio di consulenza. Neppure nella materia di che trattasi la risposta fatta pervenire poteva considerarsi appagante, connotandosi per la sua natura parziale (si faceva riferimento unicamente al personale presente presso il Gruppo Consiliare), nonché per la mancanza di qualsivoglia evidenza documentale. Invero, veniva sostenuto che *"...fra il personale presente presso il Gruppo Consiliare non vi erano figure aventi medesima professionalità..."* (cfr. nota di risp. cit.).

e) Si chiedeva di comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se, nell'affidamento dell'incarico di che trattasi, fossero stati preventivamente valutati il possesso di adeguate professionalità e

qualificazione, con particolare riferimento ai *curricula* professionali, ai titoli di studio ed alle eventuali abilitazioni professionali posseduti, alla congruità dell'onorario corrisposto, alle esperienze lavorative pregresse, nonché alle eventuali iscrizioni in albi professionali, in considerazione delle specificità delle funzioni svolte dal Gruppo consiliare. Orbene, al riguardo, non veniva replicato alcunché di significativo.

f) Si chiedeva di comunicare se il soggetto affidatario della consulenza era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il Capogruppo e legale rappresentante del Gruppo consiliare, nonché con il coordinatore amministrativo sottoscrittore del contratto. Al riguardo, cfr. argomentazioni svolte *supra*, al punto *II*), lett. **d**).

Ferme restando, anche in ordine a tale contratto, le fondamentali criticità inerenti al difetto di autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, nonché alla legittimazione del citato "Coordinatore" (di cui al punto *I*), e tenuto conto della rilevanza di quella di cui alla precedente lett. a (l'oggetto e la causa del contratto non apparivano sufficientemente determinati), è di immediata evidenza come le omissioni afferenti alle risposte fornite, ed esaminate nel presente punto *III*, costituiscano autonome irregolarità, in rapporto sinergico con le prime tre criticità (e, comunque, con tutte le altre irregolarità di cui in motivazione), e, in ogni caso, non appaiano in linea con i doveri di collaborazione istruttoria, incombenti sul Gruppo, riguardo alle richieste formulate da questa Sezione di controllo.

Per quel che concerne il secondo - a firma del Presidente del Gruppo - degli incarichi affidati al sig. A.F. - relativo al periodo 1.5.2015 - 10.6.2015, dalla lettura dell'art. 1 si rilevava che esso aveva ad oggetto "*...il supporto e la consulenza amministrativa e contabile al Gruppo Consiliare Nuovo Centrodestra avendo cura di collazionare e predisporre quanto necessario affinché, in occasione della prossima tornata elettorale regionale, documenti, contatti e quanto altro siano correttamente trasmessi al Gruppo Consiliare subentrante nella successiva legislatura, nonché il supporto operativo per la predisposizione (per la quota parte di competenza della annualità) del rendiconto 2015 del Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e delle incombenze ricorrenti ad esse inclusa la verifica di quanto necessario alla trasmissione della documentazione ai componenti del Gruppo NCD della prossima assemblea consiliare.*

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista si interfacerà con la dirigenza ed il personale del Gruppo Consiliare avvalendosi, sotto la propria

direzione e responsabilità, di propri collaboratori e/o di personale dipendente, nonché, dietro propria indicazione o del Committente, e comunque in accordo con quest'ultimo, potrà coordinare l'attività di altri professionisti e consulenti all'uopo indicati ovvero singole risorse umane del Committente...".

Inoltre, dalla lettura dell'art. 3 si evinceva che al sig. A.F. veniva riconosciuto un compenso lordo pari ad € 6.000,00, inclusi Iva ed ogni altro onere previdenziale e fiscale determinato per legge e che *"... il Professionista riceve il compenso previsto a fine mandato previo anticipo pari al 30% del dovuto a fronte di emissione di regolare documento fiscale. Il saldo verrà conferito previa apposita relazione attestante il lavoro svolto per le opportune verifiche del Committente..."*.

Orbene, in ordine all'incarico di che trattasi, si formulavano le osservazioni e le richieste di cui appresso.

In via preliminare, si osservava che l'oggetto e la causa del contratto non apparivano sufficientemente determinati. Al riguardo, non veniva replicato alcunché di significativo.

La documentazione fatta pervenire non risultava idonea a comprovare lo svolgimento, da parte del sig. A.F., della suindicata attività al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). Infatti, nella *"Relazione in merito all'incarico professionale ricevuto"* si leggono le seguenti affermazioni, di cui alcune apparentemente prive di senso compiuto: *" L'incarico svolto nel periodo dal 1 maggio 2015 a tutto il 10 giugno 2015, in pratica continuità rispetto a precedente incarico, ha visto lo scrivente impegnato nella raccolta della ulteriore documentazione sviluppata nell'ambito del Gruppo Consiliare e nei suoi rapporti con gli uffici del Consiglio Regionale nel periodo sopra indicato.*

Detta documentazione sia contabile che amministrativa è stata reperita interfacciandosi anche direttamente con gli uffici del Consiglio Regionale considerando che, stante il periodo elettorale e la decadenza dei con il personale del Gruppo Consiliare, fatte salve alcune risorse umane impegnate alla catalogazione di documenti politici, proposte di legge e dei contatti sviluppati negli anni della legislatura a cui è stato dato appoggio e supporto da parte dello scrivente.

La documentazione reperita presso gli uffici consiliari e la ulteriore documentazione prodotta e catalogata nel periodo in esame, in uno con gli ulteriori documenti amministrativi disponibili relativi al periodo dell'incarico

- è stata fascicolata e predisposta al fine di ottemperare alle ulteriori necessità del rendiconto 2015 del Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

La documentazione sopra indicata è stata consegnata al Coordinatore Amministrativo del Gruppo Consiliare per il seguito di competenza".

La risposta fatta pervenire dal Gruppo risultava meramente confermativa di quanto già allegato in sede istruttoria; invero, veniva sostenuto che "...Per quanto attiene al rapporto professionale con A.F. valgono le medesime considerazioni indicate per M.D.M. per l'attività svolta..." (cfr. nota di risp. cit.).

a) Si chiedeva di fornire chiarimenti in ordine alla clausola di cui all'art. 5 del contratto *de quo*, "obblighi del committente", nel quale si legge, fra l'altro, che "...Il Committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, il Professionista dichiara ed il Committente prende atto che la legge può prevedere termini e scadenze obbligatori per adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Committente. Il Committente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato. Il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerza all'incarico conferito mediante atti scritti...". Al riguardo, non veniva replicato alcunché di significativo. Anche tale omissione costituisce autonoma irregolarità, e, comunque, non appare in linea con i doveri di collaborazione istruttoria incumbenti sul Gruppo rispetto alle richieste formulate da questa Sezione di controllo.

b) Si chiedeva di comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se fosse stato rispettato l'art. 1, comma 3, lett. c), dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). Al riguardo, nessuna significativa risposta veniva fatta pervenire.

c) Si chiedeva di comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se, nell'affidamento dell'incarico di che trattasi, fossero stati preventivamente valutati il possesso di adeguate professionalità e qualificazione, con particolare riferimento ai *curricula* professionali, ai titoli di studio ed alle eventuali abilitazioni professionali posseduti, nonché alle

esperienze lavorative pregresse, nonché alle eventuali iscrizioni in albi professionali, in considerazione delle specificità delle funzioni svolte dal Gruppo consiliare. Orbene, al riguardo, non veniva replicato alcunché di significativo.

d) Si chiedeva di comunicare se il soggetto affidatario della consulenza era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il Capogruppo e legale rappresentante del Gruppo consiliare, nonché con il coordinatore amministrativo sottoscrittore del contratto. Al riguardo, cfr. argomentazioni svolte *supra*, al punto *II*), lett. **d**).

Ferme restando le fondamentali criticità inerenti al difetto di autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, nonché all'oggetto ed alla causa del contratto (i quali non apparivano sufficientemente determinati) ed all'inerenza dell'attività concretamente svolta da A.F. (cfr. lett. a), è di immediata evidenza come le omissioni afferenti alle risposte fornite, ed esaminate con riferimento a tale secondo incarico conferito ad A.F., costituiscano autonome irregolarità, in rapporto sinergico con le prime tre criticità (e, comunque, con tutte le altre irregolarità di cui in motivazione), e, in ogni caso, non appaiano in linea con i doveri di collaborazione istruttoria, incombenti sul Gruppo, riguardo alle richieste formulate da questa Sezione di controllo.

Spese per il personale esterno reclutato con contratti di diritto privato

Per quanto concerne le spese di cui al presente paragrafo, il Collegio - vista la propria giurisprudenza (cfr., fra le altre : n. 124/2015 del 20.4.2015; n. 134/2015 del 24.4.2015; n. 135/2015 del 20/24.4.2015; n. 136/2015 del 20/24.4.2015; n. 140/2015 del 24/27.4.2015; n. 141/2015 del 24/27.4.2015; n. 142/2015 del 24/27.4.2015; alle cui motivazioni e conclusioni qui si fa espresso rinvio), protesa alla negazione della competenza di questa Sezione nella materia di che trattasi (giurisprudenza consolidata nella stessa interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con la sentenza n. 63/2015/EL del 16.9/16.11.2015, nella quale, peraltro, non risultano, al riguardo, esposte, neppure *sub specie* di *obiter* ed in applicazione del principio "iura novit curia", valutazioni diverse di detto Organo giurisdizionale) - ritiene l'insussistenza (agli effetti del modulo di controllo commesso, dall'ordinamento, alla Sezione, nella presente sede) della propria

competenza all'esame delle spese in questione, salve eventuali competenze, anche di diversi Organi, in altre sedi, nonché eventuali responsabilità derivanti dalla gestione delle spese medesime.

In definitiva, alla luce dei rilievi (peraltro, in larga parte, già formulati con la deliberazione n° 145/2015, relativa al rendiconto per l'anno 2014) e delle altre considerazioni svolte nella presente parte motiva, va dichiarato che, all'esito dell'esame delle osservazioni controdeduttive e della relativa documentazione - trasmesse, alla Sezione medesima, dal Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra", con nota del Presidente del Gruppo Consiliare "Nuovo Centrodestra" prot. gen. 6931E dell'11 aprile 2016, assunta, al protocollo di questa Sezione, al n°1811 dell'11 aprile 2016 - permangono, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione della presente deliberazione, le criticità e le irregolarità di cui alla precedente deliberazione di comunicazione n°28/2016 del 9 marzo 2016, le quali non consentono di adottare una declaratoria di regolare tenuta della contabilità, nonché di coerenza delle spese di che trattasi con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della loro correttezza e della loro espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, commi 1 e 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.); quanto alla verifica della concreta ed effettiva applicazione della più volte richiamata Deliberazione di questa Sezione n. 145/2015, essa rientra nella competenza della Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania.

Va, altresì, disposta la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale della Campania, nonché alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, per il seguito di competenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, *rebus sic stantibus*,

DICHIARA

che, all'esito dell'esame delle osservazioni controdeduttive e della relativa documentazione, trasmesse, alla Sezione medesima, dal Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra" - con nota del Presidente del Gruppo Consiliare "Nuovo Centrodestra" prot. gen. 6931E dell'11 aprile 2016, assunta, al protocollo di questa Sezione, al n°1811 dell'11 aprile 2016 - permangono,

nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le criticità e le irregolarità di cui alla deliberazione di comunicazione n°28/2016 del 9 marzo 2016;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale della Campania, nonché alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, per il seguito di competenza.

Richiama l'attenzione dei competenti Organi dell'Ente sulle competenti disposizioni del Dlgs. 4 marzo 2013, n. 33.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per i relativi incumbenti.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2016.

IL RELATORE

Cons. Tommaso Viciglione



IL PRESIDENTE

Pres. Sez. Dott. Ciro Valentino

Depositato in Segreteria in data 22 aprile 2016

Il Direttore del servizio di supporto

dott. Mauro Grimaldi



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Segreteria

Servizio adunanze

Al Presidente del Consiglio regionale della
Regione Campania
Centro Direzionale Is. A6 80143 Napoli
protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it



Alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la Campania
Via Piedigrotta, 63 80122 Napoli

Oggetto: Trasmissione deliberazioni conclusive del 22 aprile 2016 Rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2015.

Ai sensi dell' art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, si trasmettono le deliberazioni conclusive approvate da questa Sezione nella camera di consiglio del 22 aprile 2016 in ordine all'esame dei rendiconti per l'esercizio 2015 dei Gruppi consiliari, come di seguito indicate:

1. delibera n. 98 /2016 Gruppo consiliare Forza Italia, I semestre, IX legislatura;
2. delibera n. 99 /2016 Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra, I semestre, IX legislatura.

Il Direttore della Segreteria
Dott. Mauro Grimaldi

